Parte seconda:

Bozza del nuovo progetto di Legge

TITOLO I Disposizioni generati			
Cap. I Scuola pubblica ed autorità preposte			1 - 13
Cap. II Disposizioni organizzative			14 - 18
Cap. III Assegni e prestiti di studio			19 - 22
Cap. IV Insegnamento religioso		Art.	23
TITOLO II			
Componenti della scuola e gastione dell'Istituto scolastico		Art.	24 - 44
TITOLO III			
Il docente: professionalità e stato giuridico			
Cap. I Definizione e abilitazione		Art.	45 - 48
Cap. II Assunzione dei docenti			49 - 56
Cap. III Trasferimento e cessazione del rapporto di servizio			57 - 65
Cap. IV Doveri e diritti del docente			66 - 78
Cap. V Sanzioni disciplinari			79 - 86
Cap. VI Disposizioni diverse		Art.	87 - 88
TITOLO IV			
Doveri e diritti dei genitori e degli allievi			
Cap. I Doveri e diritti dei genitori			89 - 90
Cap. II Doveri e diritti degli allievi			91 - 93
Cap. III Disposizioni comuni		Art.	94 - 95
TITOLO V			
L'educazione speciale e gli altri servizi della scuola pubblic	a		
Cap. I Educazione speciale			96 - 99
Cap. II Corsi speciali di lingua italiana		Art.	
Cap. III Orientamento scolastico e professionale			101-102
Cap. IV II settore postscolastico		Art.	103-105
TITOLO VI			
L'insegnamento privato		Art 1	106-114
TITOLO VII			
Disposizioni transitorie e abrogative		Art.	-

Titolo I Disposizioni generali

Capitolo I

Scuola pubblica ed autorità preposte

Art. 1

Definizione

- La scuola pubblica è un servizio sociale istituito e diretto dal Cantone che ne assicura il perseguimento delle finalità.
- I Comuni collaborano con il Cantone secondo le disposizioni della presente legge.
- Alla gestione della scuola partecipano le sue componenti secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

Art. 2 Finalità

- 1. La scuola si propone di assicurare, interagendo con la realtà sociale e culturale, la formazione di personalità armonicamente sviluppate, in grado di gestire e di promuovere le trasformazioni della società, allo scopo di realizzare sempre più le istanze di giustizia, di libertà e di responsabilità sociali.
- 2. In particolare la scuola, in collaborazione dialettica con la famiglia e con le altre istituzioni educative ed in una prospettiva di educazione permanente:
- a) stimola la persona alla scelta consapevole di un proprio ruolo attraverso la trasmissione e la rielaborazione critica e scientificamente corretta degli elementi fondamentali della cultura in una visione pluralistica e storicamente radicata nella realtà del Paese;
- sviluppa il senso di responsabilità personale e degli ideali democratici, segnata-

- mente attraverso la pratica adeguata alle diverse età degli allievi dei principi di libertà e di partecipazione nell'elaborazione delle attività educative e didattiche;
- c) garantisce l'efficacia nella formazione e, attraverso il continuo aggiornamento delle proprie strutture, facilita l'inserimento dei cittadini nel contesto sociale e lavorativo;
- d) si propone di correggere gli scompensi socio-culturali e di eliminare gli ostacoli che pregiudicano la piena ed armonica formazione degli allievi.

Art. 3

Direzione

- La direzione della scuola spetta al Consiglio di Stato, che la esercita per mezzo del Dipartimento della pubblica educazione (in seguito indicato Dipartimento).
- 2. Il Consiglio di Stato emana per decreto esecutivo le disposizioni di applicazione della presente legge.

Art. 4

Compiti del Dipartimento

- Il Dipartimento promuove ogni iniziativa tendente a consentire che la scuola adempia le proprie finalità e cura il coordinamento dell'attività delle sue componenti e dei diversi settori scolastici.
- Le componenti della scuola devono essere regolarmente consultate.

Art. 5

Contenzioso

- 1. Il Dipartimento interviene, su ricorso, su istanza o d'ufficio, con facoltà d'indagine, e può riformare od annullare in ogni tempo le decisioni in materia scolastica non conformi alla costituzione, alle leggi o alle disposizioni di applicazione.
- 2. Contro le decisioni del Dipartimento che non sono dichiarate definitive dalla presente legge è dato ricorso al Consiglio di Stato.
- 3. Le decisioni del Consiglio di Stato, compresi i giudizi di natura amministrativa concernenti i rapporti fra i Comuni ed i Consorzi di Comuni ed i docenti delle scuole comunali e consortili, sono definitive salvo quando la presente legge preveda la facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
- Ai ricorsi è applicabile la Legge di procedura per le cause amministrative.

Art 6

Animazione e vigilanza

- 1. Il Dipartimento, a livello cantonale, promuove l'animazione ed assicura il coordinamento e la verifica sulla scuola e sull'insegnamento, per il tramite:
- a) nella scuola materna, degli ispettori di circondario;
- b) nella scuola elementare, degli ispettori di circondario;
- c) nella scuola media, degli esperti di mate-
- d) nelle scuole postobbligatorie:
 - dei consiglieri didattici e degli esperti di materia nelle scuole professionali;
 - degli esperti di materia nelle scuole medie-superiori.
- La vigilanza amministrativa è esercitata dal personale ispettivo e direttivo.

- 3. I Comuni o i Consorzi collaborano nella vigilanza amministrativa sulla scuola materna e sulla scuola elementare attraverso rispettivamente i Municipi, le delegazioni scolastiche consortili e, sulla scuola media, attraverso la Commissione scolastica.
- La vigilanza sanitaria è esercitata dal Dipartimento su tutte le scuole attraverso i medici scolastici.

Organi di promovimento e di coordinamento

- 1. Al fine di assicurare il promovimento e il coordinamento dell'attività scolastica, gli ispettori ed i direttori delle scuole di ogni settore e grado nonché gli esperti delle scuole medie costituiscono i rispettivi collegi, il cui funzionamento è disciplinato da decreto esecutivo.
- Allo stesso fine gli esperti del settore professionale e del settore medio-superiore si riuniscono per materie affini.

Art. 8

Innovazioni e sperimentazione

- La scuola promuove e controlla le opportune innovazioni attraverso processi di sperimentazione.
- 2. L'innovazione e la sperimentazione concernono gli ordinamenti e le strutture della scuola, i programmi, l'organizzazione dei contenuti dell'insegnamento e la dimensione metodologico-didattica.
- I processi di sperimentazione possono essere attuati, sia su indicazione del Dipartimento, sia attraverso iniziative di base.
- Ogni proposta di sperimentazione deve precisare:
- a) le intenzioni innovative;
- b) le ragioni della sperimentazione scelta;
- c) i problemi presumibili che essa provoca nel sistema scolastico e le soluzioni previste;
- d) un piano che indichi i tempi, i modi ed i costi della sperimentazione;
- e) i servizi di assistenza ai docenti;
- f) le modalità di valutazione e di verifica;
- g) le prospettive di estensione e di generalizzazione.
- Annualmente i responsabili di ogni processo di sperimentazione presentano un rapporto descrittivo e valutativo all'autorità che l'ha autorizzato, la quale decide in merito.
- 6. Le istanze competenti ad autorizzare lo svolgimento di sperimentazioni sono:
- a) il Consiglio di Stato, qualora s'imponga la deroga temporanea a disposizioni legali o di applicazione;
- b) il Dipartimento, qualora la sperimentazione concerna l'applicazione di programmi con obiettivi sostanzialmente diversi da quelli vigenti;
- c) i competenti organi di gestione della scuola, negli altri casi, con l'obbligo d'informarne il Dipartimento.
- Restano in ogni caso riservate le competenze in materia finanziaria.

Art. 9

Consiglio cantonale della scuola

 Il Consiglio cantonale della scuola è l'organo consultivo superiore del Dipartimento.

- 2. Esso si compone:
- a) di dieci docenti, due per ciascun settore, eletti nell'ambito di quest'ultimo con voto maggioritario.

Tutti i docenti, nominati od incaricati, indipendentemente dalla nazionalità, sono elettori ed eleggibili;

 b) di dieci cittadini non docenti in carica, nominati dal Gran Consiglio.

Anche gli stranieri domiciliati possono essere nominati.

- 3. Il Consiglio cantonale della scuola si pronuncia obbligatoriamente:
- a) sui problemi generali in materia di programmazione dello sviluppo della scuola, dei contenuti culturali e didattici e delle riforme di struttura dei diversi settori scolastici;
- b) sulle proposte di nuovi disegni di legge, di decreti esecutivi e di regolamenti scolastici:
- sui requisiti per la nomina dei docentifunzionari del Dipartimento, degli ispettori, dei direttori e degli esperti.
- Il Dipartimento mette a disposizione del Consiglio cantonale della scuola tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti.

Art. 10

Obbligatorietà scolastica; età di ammissione; proscioglimento

- La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli allievi residenti nel Cantone, dai sei ai quindici anni di età.
- 2. Devono essere iscritti alla scuola elementare tutti gli allievi d'ambo i sessi che, all'apertura della medesima, hanno compiuto il loro sesto anno di età o lo compiono entro il 31 dicembre, ritenuto che, su istanza della famiglia o del docente, udito il parere del medico, l'ispettore può rimandare all'anno scolastico successivo l'inscrizione degli allievi meritevoli di speciale riguardo per il loro stato fisico o psichico.
- Nessun allievo è liberato dall'obbligo scolastico prima di avere ottenuto il certificato di proscioglimento.
- 4. Gli allievi sono tenuti a frequentare le scuole obbligatorie durante l'intero anno scolastico anche se compiono il quindicesimo anno prima della sua fine, riservato un eventuale proscioglimento anticipato, per seri motivi, su autorizzazione del Dipartimento, dopo il compimento del quindicesimo anno di età.

Art. 11

Gratuità dell'insegnamento e del materiale scolastico

- Nelle scuole obbligatorie l'insegnamento è gratuito.
- 2. I Comuni e i Consorzi per le scuole obbligatorie ed il Cantone per le scuole medie forniscono gratuitamente il materiale scolastico ed assumono le spese necessarie per il trasporto degli allievi, nei limiti fissati per decreto esecutivo.

Art. 12

Ordinamento

- La scuola è ordinata nei seguenti settori, corrispondenti alle fasce di età di coloro cui essa è destinata:
- a) la scuola materna;

- b) la scuola elementare;
- c) la scuola media;
- d) le scuole postobbligatorie;
- e) il settore postscolastico.
- 2. Il settore delle scuole postobbligatorie comprende i seguenti tipi di scuole:
- a) le scuole professionali;
- b) le scuole di diploma;
- c) le scuole medie-superiori.
- L'educazione speciale è organizzata dal Cantone come servizio particolare che opera in collaborazione con i singoli settori scolastici.

Art. 13

Leggi settoriali

Per quel che non è disciplinato dalla presente legge fanno stato le disposizioni delle leggi speciali concernenti i diversi settori e servizi scolastici.

Capitolo II

Disposizioni organizzative

Art. 14

Programmi

Il Consiglio di Stato stabilisce i programmi d'insegnamento per ogni settore di scuola elaborati con la partecipazione dei docenti e degli esperti. Sono riservate le competenze federali per le scuole professionali.

Art. 15

Libri di testo

e materiale scolastico

Le norme circa i libri di testo ed il materiale scolastico sono stabilite dal Dipartimento.

Art. 16

Anno scolastico

- La durata dell'anno scolastico, per tutti i settori di scuola, è di trentasei settimane e mezzo effettive; l'apertura dell'anno scolastico ha luogo all'inizio di settembre e la chiusura verso la metà di giugno.
- L'insegnamento in tutti i settori e gradi di scuola è distribuito sull'arco di cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì.
- Tutte le scuole restano chiuse nella giornata di sabato.
- Il Dipartimento stabilisce il calendario annuale per tutti i settori e gradi di scuola, cioè l'inizio e la fine dell'anno scolastico ed i periodi di vacanza.

Art. 17

Comprensori di frequenza

Il Consiglio di Stato può fissare per decreto esecutivo i comprensori di frequenza per le singole sedi scolastiche cantonali.

Art. 18

Assicurazioni obbligatorie

- L'assicurazione scolastica contro gli infortuni è obbligatoria per gli allievi di ogni settore di scuola.
- Il Cantone assicura i docenti contro gli infortuni professionali e non professionali e contro le malattie professionali, sulla base della legislazione federale in materia e con prestazioni equivalenti a quelle dell'Istituto

nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni.

3. La ripartizione dei premi è stabilita per decreto esecutivo.

Capitolo III

Assegni e prestiti di studio

Art. 19

Principio

Lo Stato promuove la formazione scolastica e professionale dopo l'obbligatorietà scolastica con la concessione di assegni e di prestiti di studio per l'assolvimento di un tirocinio, per la continuazione degli studi presso scuole pubbliche ticinesi, per la frequenza di istituti superiori nel Cantone, in patria e all'estero, se il richiedente è in possesso del certificato di studi adeguato.

Art. 20

Beneficiari

- Gli assegni e i prestiti di studio sono concessi a giovani ticinesi e confederati domiciliati nel Cantone Ticino o a stranieri ivi residenti da almeno un anno.
- Possono inoltre essere concessi assegni e prestiti di studio a giovani svizzeri originari del Cantone Ticino che risiedono con la loro famiglia all'estero, nonché in altri casi eccezionali.

Art. 21

Concessione ed ammontare dell'assegno

o del prestito di studio

- Gli assegni e i prestiti di studio sono concessi dal Consiglio di Stato anno per anno e per la durata minima del ciclo di studi, come aiuto complementare alla famiglia per la formazione dei figli.
- Essi sono commisurati alle spese derivanti dagli studi nonché alle possibilità economiche del richiedente e della sua famiglia.

Art. 22

Disposizioni di applicazione

- Il Consiglio di Stato emana per decreto esecutivo le disposizioni di applicazione dei precedenti articoli.
- Il Consiglio di Stato determina segnatamente la forma dell'aiuto: assegno di studio oppure prestito di studio oppure combinazione delle due prestazioni.

Capitolo IV

Insegnamento religioso

Art. 23

Insegnamento religioso

- L'ordinamento dell'insegnamento religioso sarà risolto e disciplinato mediante decreto legislativo speciale, ossia limitato alla materia e soggetto a referendum.
- Finché tale decreto non sia emanato, la questione rimane interamente disciplinata dalle disposizioni legislative attualmente in vigore.

Titolo II

Componenti della scuola e gestione dell'istituto scolastico

Art. 24

L'istituto scolastico

- 1. L'istituto è l'unità scolastica in cui si organizzano la vita ed il lavoro della comunità degli allievi e dei docenti, con il concorso di altri agenti educativi, segnatamente di genitori ed esperti, al fine di conseguire gli obiettivi propri del rispettivo settore.
- Esso esercita la sua attività in modo autonomo, nell'ambito delle leggi e delle disposizioni di applicazione.
- 3. La costituzione degli istituti è operata dal Consiglio di Stato per le scuole cantonali, dai Municipi per le scuole comunali e dalle Delegazioni scolastiche consortili per le scuole consortili. Le scuole elementari e le scuole materne di uno stesso comune o consorzio possono essere riunite in un solo istituto.
- Per lo svolgimento dell'attività didattica e culturale, all'istituto è assegnato un credito annuale che gestisce in modo autonomo.
- Entro un anno dalla propria costituzione ciascun istituto deve darsi un regolamento, sottoposto a ratificazione da parte del Dipartimento.

Art. 25

Componenti

- Le componenti della scuola sono l'insieme dei docenti e del personale non docente, l'insieme degli allievi e l'insieme dei genitori dell'istituto.
- Le istituzioni del mondo della cultura, dell'informazione e dell'economia vengono chiamate a partecipare alla vita dell'istituto, così da integrarla con altre esperienze culturali, sociali e lavorative.

Art. 26

Organi di gestione

- A livello d'istituto le componenti della scuola partecipano alla sua gestione attraverso i seguenti organi:
- a) il collegio dei docenti;
- b) l'assemblea degli allievi;
- c) l'assemblea dei genitori;
- d) il consiglio d'istituto;
- e) il consiglio di direzione.
- Negli istituti comunali o consortili con almeno dieci sezioni, gli organi sopra indicati sono istituiti obbligatoriamente; per gli altri casi la legge settoriale stabilisce le modalità di gestione dell'istituto, fermo restando il principio della partecipazione delle componenti.
- A dipendenza delle particolarità dei diversi settóri scolastici, restano riservate altre modificazioni di questa organizzazione (organi di gestione e loro compiti) stabilite dalla presente legge o dalle leggi settoriali.

Art. 27

Collegio dei docenti

1. Il collegio dei docenti è la riunione plenaria di tutti i docenti, nominati, incaricati e supplenti, nonché degli altri operatori pedagogici di un istituto.

- Le sedute sono presiedute da un docente, nominato dal collegio all'inizio di ogni anno scolastico.
- 3. Per gli oggetti previsti dal cpv. 2 dell'art. 29 della presente legge il collegio dei docenti comprende anche tutto il personale non docente.
- La partecipazione alle sedute è obbligatoria.

Art. 28

Riunioni del collegio dei docenti

- Il collegio dei docenti si riunisce all'inizio dell'anno scolastico.
- Altre riunioni possono essere convocate su richiesta del consiglio di direzione, di almeno un quinto dei docenti o, in casi urgenti, del direttore.

Art. 29

Compiti del collegio dei docenti

- 1. Il collegio dei docenti:
- a) promuove, nell'ambito degli obiettivi, delle strutture e dei programmi previsti dalle leggi, la ricerca e la sperimentazione pedagogico-didattiche;
- favorisce lo scambio di informazioni sull'attività didattico-pedagogica fra tutti i docenti e il necessario coordinamento tra le linee programmatiche delle singole materie;
- discute e si pronuncia sui programmi per l'aggiornamento permanente del corpo insegnante;
- d) emana i regolamenti interni concernenti le attività pedagogico-didattiche dell'istituto;
- e) elegge i propri rappresentanti nel consiglio di direzione e nelle commissioni che, di volta in volta, si rendono necessarie:
- f) ha la facoltà di affrontare problemi politici e sindacali connessi con la professione
- 2. Inoltre il collegio dei docenti, insieme con il personale non docente:
- a) elegge i propri rappresentanti nel consiglio d'istituto;
- b) esprime il suo parere sull'operato del direttore e del consiglio di direzione in occasione della discussione sulla relazione annuale (vedi art. 38 e));
- delibera su oggetti che concernono anche il personale non docente.

Art. 30

Assemblea degli allievi

- L'assemblea degli allievi è la riunione pienaria di tutti gli allievi iscritti in un istituto.
- Essa è istituita a partire dal settore medio ed è l'unico organo deliberativo degli allievi.

Art. 31

Riunioni dell'assemblea degli allievi

- 1. L'assemblea degli allievi si riunisce entro un mese dall'inizio dell'anno scolastico.
- Altre riunioni possono essere convocate su richiesta di almeno un decimo degli allievi.

3. Fino ad un massimo annuale stabilito dalle disposizioni di applicazione, le riunioni possono essere tenute durante l'orario d'insegnamento.

Art. 32

Compiti dell'assemblea degli allievi

L'assemblea degli allievi:

- a) formula all'attenzione degli altri organi scolastici i postulati degli allievi;
- b) esprime l'opinione degli allievi nelle consultazioni:
- c) delibera sugli oggetti che le leggi e le disposizioni di applicazione le deferiscono:
- d) elegge i propri rappresentanti negli altri organi scolastici e decide le modalità di collegamento con questi ultimi.

Art. 33

Assemblea dei genitori

- L'assemblea dei genitori è la riunione di tutti i dententori dell'autorità parentale sugli allievi iscritti in un istituto.
- Le sedute sono presiedute da un genitore, nominato dall'assemblea all'inizio di ogni anno scolastico.

Art. 34

Riunioni dell'assemblea dei genitori

- 1. L'assemblea dei genitori si riunisce entro due mesi dall'inizio dell'anno scolastico.
- 2. Altre riunioni sono convocate dal presidente di sua iniziativa oppure su richiesta di almeno un decimo dei genitori; consiglio di direzione e consiglio d'istituto possono pure presentare al presidente richieste motivate di convocazione.

Art. 35

Compiti dell'assemblea dei genitori

L'assemblea dei genitori:

- a) formula all'attenzione degli organi scolastici i postulati dei genitori;
- b) esprime l'opinione dei genitori nelle consultazioni;
- c) delibera sugli oggetti che le leggi e le disposizioni di applicazione le deferiscono;
- d) elegge i propri rappresentanti negli altri organi scolastici.

Art. 36

Riunioni di classi

- Riunioni dei genitori e degli allievi con i docenti di una classe o di gruppi di classi devono essere regolarmente convocate secondo le modalità previste dai regolarmenti dei singoli istituti.
- 2. Tali riunioni hanno lo scopo di favorire:
- a) la conoscenza reciproca tra docenti e genitori;
- b) l'informazione sui programmi e sui metodi d'insegnamento;
- c) l'esame di particolari problemi della classe e la collaborazione dei genitori all'attività educativa e didattica.

Art. 37

Consiglio d'istituto

- 1. Il consiglio d'istituto è la riunione:
- a) dei rappresentanti nominati dal Collegio dei docenti allargato al personale non

- docente (1/2) e dall'assemblea dei genitori (1/2), per le scuole materne, elementari e medie:
- b) dei rappresentanti nominati dal collegio dei docenti allargato al personale non docente (1/3), dall'assemblea degli allievi (1/3) e dall'assemblea dei genitori (1/3), per le scuole medie-superiori;
- c) dei rappresentanti nominati dal collegio dei docenti allargato al personale non docente (1/4), dall'assemblea degli allievi (1/4), dall'assemblea dei genitori (1/4) e dai rappresentanti sindacali e padronali (1/4), per le scuole professionali.
- Esso si compone di un massimo di diciotto membri (venti per le scuole professionali), ritenuto un minimo di due rappresentanti per ogni categoria.

3

- a) Nelle scuole materne, elementari e medie fanno pure parte del consiglio d'istituto con voto consultivo i rappresentanti dei Comuni interessati;
- Nelle scuole medie una rappresentanza da tre a cinque allievi partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio d'istituto.
- 4. Il consiglio d'istituto può invitare alle sue sedute rappresentanti del mondo della cultura e dell'economia a titolo consultivo.
- I membri del consiglio di direzione possono presenziare a titolo consultivo alle sedute del consiglio d'istituto.
- Le sedute sono dirette da un presidente eletto per un anno nel corso della seduta costitutiva.

Art. 38

Compiti del consiglio d'istituto

Il consiglio d'istituto:

- a) elabora le linee direttrici generali delle iniziative culturali dell'istituto, con particolare riferimento ai principi educativi ai quali s'ispira la sua funzione specifica ed ai rapporti con l'ambiente sociale;
- b) discute i problemi concernenti i rapporti fra scuola e allievi e fra scuola e famiglia e mondo del lavoro, presentando eventuali proposte al consiglio di direzione;
- d'intesa con l'ente proprietario determina i criteri volti a favorire l'utilizzazione delle infrastrutture dell'istituto da parte della comunità;
- d) propone all'autorità competente l'importo del credito annuale da attribuire all'istituto, stabilisce le direttive per il relativo impiego e delibera sul conto consuntivo:
- e) si pronuncia sulla relazione annuale sull'andamento dell'istituto presentata dal consiglio di direzione, tenuto conto delle osservazioni del collegio dei docenti allargato;
- f) si esprime sull'assunzione dei docenti, secondo l'Art. 53 della presente legge;
- g) emana il regolamento dell'istituto per le attività di sua competenza.

Art. 3

Consiglio di direzione

- Il consiglio di direzione si compone del direttore, che lo presiede, di un vice direttore e di almeno due consiglieri di direzione.
- 2. Il numero dei consiglieri di direzione è stabilito dalle disposizioni di applicazione.
- 3. Il consiglieri di direzione sono eletti dal collegio dei docenti fra il personale inse-

gnante alla fine dell'anno scolastico per il biennio successivo, ritenuta la loro rieleggibilità.

- L'elezione dei consiglieri di direzione è ratificata dall'autorità di nomina.
- I consiglieri di direzione beneficiano di una riduzione dell'onere d'insegnamento stabilita dalle disposizioni di applicazione.
- Negli istituti comunali o consortili in cui non esiste il consiglio di direzione, i suoi compiti sono assunti dal collegio dei docenti, presieduto da un docente responsabile della sede, designato dall'autorità di nomina su proposta del collegio stesso.

Art. 40

Compiti del consiglio di direzione

Il consiglio di direzione:

- a) studia le modalità concrete per tradurre in progetti operativi le linee direttrici dell'attività culturale ed i criteri educativi, fissati dal consiglio d'istituto;
- coordina ed anima le attività pedagogiche e didattiche sulla base delle indicazioni fornite dal collegio dei docenti od emerse dal consiglio d'istituto e ne controlla il corretto svolgimento;
- c) cura l'applicazione delle direttive fornite dall'autorità scolastica ed esercita le competenze disciplinari conferitegli dalle leggi e dalle disposizioni di applicazione;
- d) delibera sull'ammissione degli allievi, sulla formazione delle classi e sulla loro assegnazione ai docenti;
- e) decide i reclami dei genitori e degli allievi:
- f) allestisce i conti preventivi e consuntivi nonché le richieste di spese straordinarie;
- g) amministra l'istituto, specie il credito annuale ad esso attribuito;
- h) cura le relazioni con i servizi sanitari, pedagogici e sociali;
- redige ogni anno il rapporto sui docenti supplenti, incaricati ed in prova;
- redige ogni anno la relazione sull'andamento dell'istituto.

Art. 41

Direttore e vice-direttore

- La carica di direttore e di vice-direttore viene conferita dalla competente autorità di nomina in base a pubblico concorso, per un periodo di sei anni.
- La scelta del direttore e del vice-direttore avviene su preavviso motivato di una commissione di tre membri, designati rispettivamente dall'autorità di nomina, dal consiglio d'istituto e dal collegio dei docenti della stessa scuola.
- 3. Il direttore ed il vice-direttore uscenti sono sempre rieleggibili nella forma del pubblico concorso.

Art. 42

Compiti del direttore

- 1. Il direttore:
- a) rappresenta l'autorità scolastica nell'istituto e l'istituto di fronte all'autorità scolastica;
- b) presiede il consiglio di direzione e ne coordina il lavoro;
- svolge opera di consulenza pedagogicodidattica nei confronti dei docenti, se-

- condo le modalità e i limiti stabiliti dalle leggi settoriali;
- d) partecipa alle sedute del consiglio d'istituto;
- e) prende in caso di urgenza le decisioni necessarie, riservata la ratificazione del consiglio di direzione.
- Il direttore mantiene un onere di insegnamento compatibile con le sue funzioni.

Compiti del vice-direttore

- Il vice-direttore collabora con il direttore nello svolgimento delle sue funzioni ed in caso di assenza o d'impedimento del direttore ne assume i compiti e le responsabilità.
- 2. Il vice-direttore mantiene un onere d'insegnamento minimo del 50%.

Art. 44

Disposizioni imperative comuni

Per tutti gli organi di rappresentanza delle componenti previste dalla presente legge valgono le seguenti disposizioni imperative:

- a) le convocazioni devono essere fatte in maniera adeguata ed almeno 10 giorni prima, ritenuto che le modalità sono precisate dai regolamenti, salvo che in casi di urgenza, per i quali la convocazione dev'essere fatta con almeno ventiquattro ore di anticipo e con un solo oggetto all'ordine del giorno;
- b) non possono essere prese deliberazioni su oggetti non indicati nell'avviso di convocazione;
- c) gli organi possono deliberare soltanto se è presente la maggioranza assoluta dei loro membri, ad eccezione dell'assemblea degli allievi e di quella dei genitori, per le quali basta la presenza di 1/4 dei loro membri:
- d) le risoluzioni sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti; le elezioni sono effettuate secondo il sistema della proporzionale pura;
- a richiesta anche di un solo membro le elezioni devono essere effettuate a scrutinio segreto.

Titolo III

Il docente: professionalità e stato giuridico

Capitolo I

Definizione ed abilitazione

Art. 45

Definizione

 Il docente è un operatore sociale che, per gli studi compiuti e per la formazione professionale acquisita, è incaricato, nello spirito delle finalità della scuola, dell'istruzione e dell'educazione degli allievi ed è chiamato a partecipare alla gestione dell'istituto in cui opera.

- 2. Il docente, attraverso un'efficace attività culturale e didattica, deve assicurare una
 concreta formazione degli allievi, garantire
 la trasmissione del sapere e promuoverne
 l'elaborazione critica, stimolando la partecipazione delle giovani generazioni ai processi di rinnovamento socioculturale.
- Al docente sono riconosciute, nell'ambito delle leggi, delle disposizioni esecutive e dei programmi, la libertà d'insegnamento e l'autonomia didattica.

Art. 46

Abilitazione

L'abilitazione all'insegnamento è il riconoscimento da parte del Cantone della capacità professionale del docente e costituisce un requisito indispensabile per ottenere la nomina nelle scuole di ogni settore.

Art. 47

Conferimento dell'abilitazione

- Per l'insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare, compreso quello delle materie speciali, l'abilitazione è conferita dalla scuola magistrale cantonale.
- Per l'insegnamento nella scuola media, nelle scuole medie-superiori e nelle scuole di diploma, l'abilitazione è conferita dal Centro per l'abilitazione e l'aggiornamento dei settori medio e medio-superiore.
- Per l'insegnamento nelle scuole professionali l'abilitazione è conferita dall'Istituto svizzero di pedagogia per la formazione professionale.
- 4. Finché detto Istituto non è in grado di abilitare anche i docenti delle scuole professionali commerciali, questi ultimi fanno capo al Centro per l'abilitazione e l'aggiornamento dei settori medio e medio-superiore.

Art. 48

Titoli di studio per l'ammissione all'abilitazione

- All'abilitazione all'insegnamento nei settori medio e medio-superiore sono ammessi candidati in possesso di un titolo accademico (dottorato, licenza o diploma equivalente) che adempia i requisiti fissati dal decreto esecutivo di cui al cpv. 4 del presente articolo.
- 2. All'abilitazione all'insegnamento nel settore professionale sono ammessi:
- a) per le materie di cultura generale i candidati in possesso dei titoli di studio previsti dal cpv. precedente del presente articolo:
- b) per le materie professionali i candidati in possesso, nell'ordine, di un titolo accademico specifico, del diploma di una Scuola Tecnica Superiore (STS), del diploma di maestria.

I candidati per i quali l'abilitazione vien conseguita attraverso la frequenza dei corsi dell'Istituto svizzero di pedagogia per la formazione professionale debbono inoltre soddisfare le condizioni richieste dal regolamento federale di ammissione all'Istituto stesso.

 Per l'abilitazione nei campi della musica, dell'educazione fisica, del disegno e di altre materie speciali sono richiesti i titoli rilasciati dai conservatori, dalle accademie e da istituti superiori dopo un curricolo completo di studi.

- 4. I titoli riconosciuti in base al presente articolo vengono precisati per decreto esecutivo, in funzione delle esigenze dell'insegnamento, con particolare riferimento ai contenuti degli studi universitari seguiti.
- L'abilitazione all'insegnamento vale esclusivamente per il settore per il quale è stata conseguita.
- 6. I docenti abilitati all'insegnamento rispettivamente nel settore medio e nel settore medio-superiore possono essere abilitati nell'altro settore secondo modalità semplificate, stabilite per decreto esecutivo.

Capitolo II

Assunzione dei docenti

Art. 49

Assunzione

- Alla funzione di docente possono essere assunte solo persone di nazionalità svizzera, incensurate, non interdette, non curatelate, non inabilitate e non private dei diritti civici.
- L'assunzione dei docenti per nomina od incarico ha luogo mediante pubblico concorso.

Art. 50

Eccezioni

- In difetto di candidati di nazionalità svizzera possono essere assunti concorrenti di nazionalità straniera domiciliati in Svizzera, subordinatamente domiciliati all'estero.
- Ai docenti stranieri non domiciliati è prescritto l'obbligo della residenza nel Cantone.
- I docenti stranieri non domiciliati vengono incaricati in base a uno speciale rapporto d'impiego della durata di un anno.
- 4. Per i docenti stranieri la nomina può avvenire solo dopo l'ottenimento dell'abilitazione e non prima della scadenza del terzo anno d'incarico.
- 5. Per le case dei bambini e per le scuole elementari l'incarico a docenti di nazionalità straniera od in possesso di titoli di abilitazione magistrale rilasciati da altri Cantoni o da istituti esteri è subordinato all'autorizzazione del Consiglio di Stato.
- 6. La nomina conferisce ai docenti stranieri gli stessi diritti dei docenti svizzeri.

Art. 51

Pubblico concorso

- Il Dipartimento coordina la pubblicazione dei concorsi per i diversi settori scolastici.
- I bandi di concorso sono pubblicati sul Foglio ufficiale cantonale per la durata di quindici giorni, che può essere ridotta a otto giorni in casi d'urgenza.
- 3. Nel bando di concorso è indicato il numero dei posti per nomina e per incarico.
- 4. I concorrenti devono produrre l'abilitazione conferita dagli istituti previsti all'art. 47 della presente legge, i titoli di studio, un certificato medico di sanità, lo stato di famiglia, gli atti di nascita e di buona condotta, l'estratto del casellario giudiziale ed altri documenti richiesti dal bando di concorso.

Attuazione del pubblico concorso

- I requisiti dei concorrenti sono valutati secondo i criteri stabiliti per decreto esecutivo:
- a) per le scuole materne e per le scuole elementari, da una commissione circondariale, composta di un rappresentante dei docenti, dell'ispettore e di un docente della scuola magistrale;
- b) per le scuole medie e per le scuole postobbligatorie, da commissioni cantonali per materia, composte di un rappresentante dei docenti, di un rappresentante del Dipartimento e di un perito della materia stessa.
- La commissione allestisce una graduatoria di merito, che dev'essere comunicata ai concorrenti.
- 3. Contro le decisioni delle commissioni di concorso è dato ricorso entro sette giorni dall'intimazione alla Commissione di ricorso in materia di nomine scolastiche, formata di un membro del Tribunale di appello, di un rappresentante del Dipartimento e di un rappresentante dei docenti, il cui giudizio è definitivo; i membri di detta commissione, che non possono sedere nelle commissioni di prima istanza, non sono rieleggibili.
- 4. Tutte le commissioni sono nominate dal Consiglio di Stato per la durata di quattro anni.

Art. 53

Preavviso di assunzione

- Sulla base della graduatoria e delle necessità specifiche della sede, il consiglio d'istituto presenta proposte motivate di assunzione (nomina od incarico) all'autorità di nomina.
- 2. Per le scuole cantonali le conferenze dei direttori coordinano nei rispettivi settori le proposte dei consigli d'istituto.

Art. 54 Nomina

- La nomina è l'assunzione a tempo indeterminato del docente da parte della competente autorità che lo assegna ad uno o più istituti.
- 2. La nomina comporta un onere d'insegnamento minimo del 50% dell'orario previsto per i diversi settori di scuola.
- 3. La nomina è subordinata ai requisiti di legge e del bando di concorso.
- 4. La nomina è inoltre subordinata all'ammissibilità alla Cassa pensioni senza riserva medica, accertata mediante visita preventiva del medico di fiducia dell'autorità di nomina, la quale può prescindere da tale condizione solo in casi eccezionali.

Art. 55

Incarico

- L'incarico è l'assunzione a tempo determinato del docente da parte della competente autorità.
- L'incarico è conferito:
- a) quando il posto comporta un insegnamento parziale inferiore al 50%;
- b) quando il posto può essere stabilmente garantito soltanto per una durata non superiore a tre anni;

- c) quando il posto è già occupato da un docente nominato, in congedo o con altri incarichi.
- In questi casi l'autorità competente precisa la durata dell'incarico nel bando di concorso.
- 3. L'incarico è inoltre attribuito:
- a) quando un posto si rende vacante nel corso dell'anno scolastico, ma prima degli ultimi sei mesi di scuola;
- b) eccezionalmente quando, in mancanza di candidati idonei, si deve ricorrere a candidati sprovvisti dei requisiti previsti nei bandi di concorso per nomina od incarico.

In questi casi l'incarico scade automaticamente con la fine dell'anno scolastico.

4. Resta inoltre riservato l'art. 50 della presente legge.

Art. 56

Autorità di nomina

La nomina od il conferimento dell'incarico sono di competenza:

- a) per le scuole comunali e consortili del Municipio e rispettivamente della Delegazione scolastica consortile;
- b) per le scuole cantonali del Consiglio di Stato.

Capitolo III

Trasferimento e cessazione del rapporto di servizio

Art. 57

Trasferimento

- L'autorità di nomina può decidere il trasferimento del docente;
- a) da una sede all'altra su richiesta del docente nominato quando il posto è libero;
- b) da una sede all'altra per inderogabili esigenze amministrative:
- c) dalla funzione didattica ad una funzione amministrativa per motivi di salute o per manifesta incapacità a svolgere l'insegnamento.
- 2. Di regola, il trasferimento non avviene nel corso dell'anno scolastico.
- 3. Le decisioni sul trasferimento devono essere motivate e comunicate tempestivamente all'interessato, con l'indicazione delle modalità di ricorso.
- 4. In caso di trasferimento per esigenze di servizio le spese occasionate devono essere risarcite
- Nel caso di docenti di nomina comunale o consortile il Dipartimento può concedere lo scambio in scuole d'identico settore quando vi sia accordo fra i docenti e le autorità di nomina.

Art. 58

Rimozione dalla carica

- Il docente che non adempie più i requisiti di nomina può essere rimosso dalla carica dall'autorità di nomina.
- In caso di manifesta incapacità a svolgere l'insegnamento l'autorità di nomina può rimuovere in ogni tempo dalla carica il docente.
- 3. Qualora sul motivo della rimozione sussistesse controversia, dev'essere promossa un'inchiesta affidata dall'autorità di nomina

a due esperti di cui uno designato dal docente interessato.

Art. 59

Pensionamento amministrativo

- L'autorità di nomina può procedere al pensionamento amministrativo dei docenti che, a suo giudizio, non sono più in grado di assolvere al loro compito con profitto.
- 2. La pensione, da assegnare in base alle norme sulla Cassa pensioni, è a carico del Cantone rispettivamente in via proporzionale dei Comuni e dei Consorzi di Comuni, fintanto che non si verifichino le condizioni per trasferirne l'onere alla Cassa pensioni.

Art. 60

Riduzione del corpo insegnante

- In caso di riduzione del corpo insegnante a seguito di diminuzione di classi l'autorità di nomina applica le seguenti norme:
- a) in primo luogo vengono pensionati i docenti che adempiono i requisiti del collocamento a riposo anticipato;
- b) in secondo luogo i docenti in eccedenza vengono trasferiti in altre sedi, tipi o settori di scuola oppure in altri servizi educativi rispettivamente del Cantone, del Comune o dei Comuni di un Consorzio;
- c) in terzo luogo, nell'impossibilità di una sistemazione come sopra dei docenti in eccedenza, si può far ricorso al loro trasferimento in altre funzioni amministrative rispettivamente del Cantone, del Comune o dei Comuni di un Consorzio, a dipendenza dei bisogni dei settori specifici:
- d) in quarto luogo si procede allo scioglimento del rapporto d'impiego.
- 2. I trasferimenti come alle lett. b) e c) del cpv. 1 del presente articolo e lo scioglimento del rapporto d'impiego vengono di regola disposti nei confronti dei docenti che hanno il minor numero di anni di servizio nelle scuole pubbliche o, a parità di questo requisito, di quelli più giovani, con la riserva di eccezioni a dipendenza degli oneri di famiglia o di altre ragioni fondate.
- I docenti trasferiti hanno diritto di mantenere la nomina precedente.
- 4. In caso di scioglimento del rapporto d'impiego i docenti licenziati hanno diritto alle prestazioni previste all'art. 8 della Legge sulla cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976 e dell'art. 18 della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti.

Art. 61

Dimissioni

Il docente può dimettersi dalla sua carica, di regola ogni fine di anno scolastico, con preavviso di tre mesi.

Art. 62

Cessazione di attività

Il rapporto d'impiego dei docenti cessa al più tardi il 31 agosto dell'anno in cui essi compiono il 65.mo anno di età per gli uomini ed il 62.mo per le donne.

Art. 63

Rimozione dall'incarico

Se le prestazioni dell'incaricato sono manifestamente insoddisfacenti l'autorità di assunzione può rimuoverlo in ogni tempo.

Ricorsi

- Contro le decisioni dei Municipi e delle Delegazioni scolastiche consortili giusta gli art. 57 cpv. 1 lett. c), 58, 59, 60 e 63 è dato ricorso al Consiglio di Stato.
- Contro le decisioni in questi campi del Consiglio di Stato di prima e di seconda istanza è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 65

Modificazioni

Ogni modificazione dello stato giuridico, delle condizioni di lavoro, di pensionamento e di retribuzione dei docenti dev'essere preventivamente discussa con le organizzazioni sindacali riconosciute.

Capitolo IV

Doveri e diritti del docente

Art. 66

Comportamento

- il docente deve tenere, nella scuola e fuori, un comportamento che esprime il responsabile e coerente perseguimento dei valori sociali e morali che contraddistinguono le finalità dell'istituzione educativa.
- Il docente deve dedicarsi con impegno al completo adempimento delle sue funzioni.
- La responsabilità professionale del docente comporta che egli sia a disposizione degli allievi e delle famiglie in caso di bisogno, anche al di fuori dell'orario scolastico.

Art. 67

Doveri di servizio

- Il docente è tenuto al rispetto delle leggi, delle disposizioni di applicazione e delle direttive delle competenti autorità scolastiche e delle deliberazioni degli organi di gestione dell'istituto.
- Al docente è vietato chiedere, accettare o farsi promettere, per sé o per altri, doni o profitti, per atti inerenti ai suoi doveri e competenze d'ufficio.
- Vi è violazione dei doveri di servizio anche quando un terzo, complice il docente, chiede, accetta o si fa promettere doni o profitti.

Art. 68

Occupazioni accessorie

- Il docente può assumere occupazioni accessorie retribuite, anche se temporanee o limitate, soltanto con l'autorizzazione preventiva dell'autorità di nomina ed a condizione che dette attività:
- a) non pregiudichino l'adempimento della propria funzione professionale;
- siano compatibili con la dignità professionale.
- Nella concessione dell'autorizzazione come al cpv. precedente l'autorità di nomina deve mirare a favorire lo svolgimento di attività culturali.

Art. 69

Cariche pubbliche

 Compatibilmente con l'adempimento delle loro funzioni e con la riserva degli impedimenti legali i docenti possono ricoprire cariche pubbliche, comunali, cantonali, federali e cariche sindacali.

I docenti di nomina comunale e consortile non possono ricoprire la carica di Sindaco, di Municipale e di membro della Delegazione scolastica comunale e consortile del o dei Comuni ove essi operano.

Art. 70

Libertà e responsabilità d'insegnamento

Al docente è garantito il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero senza distinzione di opinioni politiche, filosofiche e religiose: tale diritto, nell'insegnamento, deve essere esercitato con spirito di tolleranza, tenendo conto del carattere pluralistico della scuola, dell'età dell'allievo e della particolarità del rapporto educativo che impone sempre la promozione e la salvaguardia della libertà del discente.

Art. 71

Onere di servizio

- 1. L'onere di servizio del docente comprende:
- a) le ore d'insegnamento;
- b) le ore di partecipazione alle attività di gestione della classe e dell'istituto;
- c) le ore destinate ai colloqui con i genitori e con gli allievi;
- d) le ore di supplenza;
- e) le ore destinate al coordinamento e alla preparazione didattica dell'insegnamento, alla correzione individuale e collegiale dei lavori e alla valutazione degli allievi, all'innovazione pedagogica e all'aggiornamento professionale e culturale.

Il numero delle ore di cui alle lettere precedenti è stabilito per decreto esecutivo, in funzione delle esigenze dei vari settori di scuola e delle specifiche mansioni di docenza.

 Dopo i cinquant'anni di età, ai docenti di ogni settore è concesso uno sgravio settimanale di tre ore d'insegnamento, non soggetto a deduzione di stipendio.

Art. 72

Congedi senza deduzione di stipendio

- I docenti hanno diritto ai seguenti congedi pagati:
- a) per oneri inerenti a cariche in istituzioni politiche, sindacali e culturali al massimo dieci giorni all'anno:
- b) per matrimonio otto giorni consecutivi;
- c) per decesso del coniuge, di un figlio, dei genitori o di un fratello tre giorni consecutivi;
- d) per nascita di figli, matrimonio di figli o fratelli, decessi di nonni, suoceri, cognati, nipoti e zii un giorno.
- Per speciali motivi personali o familiari l'autorità di nomina può inoltre concedere al massimo tre giorni complessivi in un anno.
- Il personale femminile può beneficiare in caso di parto di un congedo senza deduzione di stipendio per un periodo massimo di dieci settimane.

Art. 73

Congedi senza stipendio

 Il docente può interrompere il servizio per ragioni di studio o familiari o personali, beneficiando, con il consenso dell'autorità di nomina, di un congedo senza stipendio e relativi supplementi e indennità, conservando la validità del rapporto d'impiego.

- 2. Il congedo nell'arco dell'intera carriera ha la durata massima:
- a) di tre anni, anche non consecutivi, per ragioni di studio;
- b) di un anno, rinnovabile una sola volta, per ragioni familiari;
- c) di un solo anno per ragioni personali.
- In casi eccezionali, specialmente per congedi parziali, l'autorità di nomina può prolungare il congedo per motivi di studio oltre il limite dei tre anni.
- 4. Il personale femminile può beneficiare in caso di parto di un congedo senza stipendio per un massimo di 6 mesi, estensibile fino al termine dell'anno scolastico. Inoltre il personale femminile con figli può beneficiare di un congedo senza stipendio per un massimo di 20 giorni all'anno per gravi motivi di famiglia.

Art. 74

Aggiornamento

- Il docente ha il dovere di curare il proprio aggiornamento professionale e culturale allo scopo di approfondire e completare la formazione generale e pedagogica, di arricchire le esperienze professionali attraverso lo studio di nuovi contenuti e metodi.
- 2. Il Cantone facilita tale aggiornamento mediante:
- a) l'organizzazione di corsi obbligatori o facoltativi;
- b) la concessione di congedi senza deduzione di stipendio;
- c) la riduzione temporanea dell'onere d'insegnamento;
- d) la partecipazione alle spese di frequenza a corsi riconosciuti dal Dipartimento.
- Per i docenti di nomina comunale o consortile, l'autorità di nomina, per quanto di sua competenza, agisce d'intesa con il Cantone.

Art. 75

Perfezionamento

- Il Cantone riconosce e promuove il perfezionamento del docente in quanto ciò risulti di utilità alla scuola o risponda a specifici bisogni del Paese.
- A tale scopo il Cantone può concedere:
- a) speciali assegni di studio;
- b) un congedo di un anno senza deduzione di stipendio;
- una riduzione dell'onere d'insegnamento con o senza deduzione di stipendio;
- d) partecipazione alle spese di perfezionamento.

La scelta delle possibilità indicate dalle lettere da a) a d) è subordinata alle esigenze del Cantone e alla valutazione del piano di lavoro presentato dai richiedenti.

 Per i docenti di nomina comunale o consortile, l'autorità di nomina, per quanto di sua competenza, agisce d'intesa con il Cantone.

Art. 76

Responsabilità

(sospeso in attesa della legge speciale).

Segreto d'ufficio

- Il docente è tenuto al segreto d'ufficio per ciò che si riferisce alle conoscenze ed alle informazioni di carattere riservato avute sia nell'esercizio dell'insegnamento, sia nella gestione della scuola.
- 2. Tale obbligo sussiste anche dopo la cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 78

Deposizione in giudizio

- Senza il permesso dell'autorità di nomina non è lecito al docente deporre in giudizio come parte, teste o perito giudiziario su oggetti che egli conosce in virtù della sua carica o nell'esercizio delle sue funzioni, né di asportare documenti d'ufficio.
- Tale permesso è necessario anche dopo la cessazione del rapporto d'impiego.

Capitolo V

Sanzioni disciplinari

Art. 79

inchiesta disciplinare

- 1. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza preventiva inchiesta.
- 2. Al docente oggetto d'inchiesta sono garantiti:
- a) il diritto di essere sentito, segnatamente di ricevere gli atti d'inchiesta, compresi tutti i giudizi e rapporti redatti sul suo conto, e di chiedere l'assunzione di ogni prova rilevante ai fini del giudizio;
- b) il diritto di essere assistito da un procuratore di fiducia, legittimato in particolare a presenziare all'assunzione delle prove.
- 3. Tutte le decisioni devono essere notificate per iscritto e debitamente motivate.

Art. 80

Commissione d'Inchiesta

- Ricevuta la denuncia il Dipartimento effettua i necessari accertamenti preliminari e trasmette gli atti al Consiglio di Stato.
- Se il Consiglio di Stato ritiene che vi siano elementi sufficienti ordina che venga promossa un'inchiesta che affida alla Commissione d'inchiesta.
- 3. La Commissione d'inchiesta è nominata dal Consiglio di Stato per la durata di quattro anni ed è composta di cinque membri, due rappresentanti del Dipartimento, due rappresentanti dei docenti ed un giudice del Tribunale di appello, che la presiede.
- La decisione dev'essere notificata entro tre mesi dalla chiusura dell'inchiesta.

Art. 81 Richiamo

- Il richiamo consiste in un avvertimento scritto e motivato trasmesso all'interessato per inosservanze dei propri doveri di servizio, non ancora tali da giustificare l'apertura di un'inchiesta disciplinare.
- Sono competenti a formulare richiami:
 a) per i docenti di nomina comunale:
 - rispettivamente i Municipi e le Delagazioni scolastiche consortili, limitatamente alle questioni di ordine amministrativo;

- gli ispettori scolastici:
- le direzioni;
- b) per i docenti di nomina cantonale:
 - gli esperti;
 - i commissari di vigilanza;
 - le direzioni.
- 3. In caso di recidiva per rispetto ad inosservanze che sono già state oggetto di uno o più richiami, l'autorità competente richiede l'apertura di un'inchiesta disciplinare dandone comunicazione all'interessato.

Art. 82

Sanzioni disciplinari

- Riservata l'azione penale, le trasgressioni dei docenti ai loro doveri di servizio sono punite con le seguenti sanzioni disciplinari:
- a) l'ammonimento:
- b) la multa sino a fr. 500. -;
- c) la sospensione per tempo determinato dall'assegnazione degli aumenti di stipendio o di parte di esso, ritenuto che, trascorso il periodo di carenza, lo stipendio è comprensivo anche degli aumenti nel frattempo non assegnati;
- d) la sospensione dall'impiego con privazione dello stipendio per non più di tre mesi;
- e) la destituzione, accompagnata dall'interdizione temporanea dall'insegnamento fino a un massimo di cinque anni;
- f) la destituzione, accompagnata dall'interdizione definitiva dall'insegnamento.
- 2. In caso di destituzione lo stipendio cessa immediatamente.
- Le multe sono devolute alle Casse pensioni.
- I reati di azione pubblica devono essere denunciati alle competenti autorità giudiziarie a cura dell'autorità di nomina.

Art. 83

Autorità competente

- Per tutti i docenti siano essi di nomina cantonale, consortile o comunale, le sanzioni disciplinari sono inflitte dal Consiglio di Stato.
- Contro le decisioni disciplinari del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 84

Criteri di commisurazione delle sanzioni disciplinari

Nella commisurazione delle sanzioni disciplinari si deve tener conto della colpa, dei motivi, della condotta precedente, del grado e della responsabilità del docente come pure dell'estensione e dell'importanza degli interessi di servizio lesi o compromessi.

Art. 85

Termini di prescrizione

L'azione disciplinare si prescrive in due anni dall'infrazione, riservata la maggiore prescrizione per atti penalmente perseguibili.

Art. 86

Sospensione provvisionale

1. In casi gravi ed urgenti, ove vi sia fondato motivo di temere che dal ritardo a provvedere nelle vie ordinarie potrebbe derivare un danno considerevole alla scuola od agli allievi, il docente può essere sospeso

provvisionalmente, con o senza privazione dello stipendio.

- 2. La decisione compete all'ispettore di circondario per i docenti delle scuole materne ed elementari, comunali o consortili; al consiglio di direzione od al Dipartimento per i docenti degli altri settori.
- La decisione dev'essere immediatamente notificata per iscritto e debitamente motivata.
- La sospensione provvisionale decade se entro cinque giorni dall'intimazione il Consiglio di Stato non ordina l'apertura di un'inchiesta disciplinare.

Capitolo VI

Disposizioni diverse

Art. 87

Contestazioni di natura

Le contestazioni di natura non amministrativa fra il Cantone, i Comuni ed i Consorzi, da un lato, ed i rispettivi docenti, dall'altro, sono di competenza del Tribunale cantonale amministrativo come istanza unica.

Art. 88

Diritto suppletorio

Ai docenti cantonali sono per il resto applicabili la Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954, la Legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976 e le relative disposizioni di applicazione, in quanto non vi deroghi la presente legge.

Titolo IV

Doveri e diritti dei genitori e degli allievi

Capitolo I

Doveri e diritti dei genitori

Art. 89

Doveri dei genitori

- I genitori sono tenuti a collaborare con la scuola nello svolgimento dei suoi compiti educativi.
- Per i figli in età d'obbligo scolastico, i genitori devono garantire la regolare e continua frequenza, pena le sanzioni previste dalle leggi dei settori di scuola interessati.

Art. 90

Diritti dei genitori

- I genitori partecipano alla gestione della scuola, secondo le modalità stabilite dagli art. 33 e seguenti della presente legge.
- Nell'ambito della collaborazione tra scuola e famiglia, di cui al cpv. 2 dell'art. 2, i genitori hanno il diritto di chiedere informazioni o presentare osservazioni di carattere

scolastico personalmente al docente, il quale è tenuto a fornire le opportune spiegazioni

 I genitori possono inoltre presentare osservazioni al direttore o all'ispettore, i quali decidono sentiti congiuntamente i genitori ed il docente interessati.

Il direttore o l'ispettore, ove ravvisi nel comportamento del docente un'infrazione alle leggi o alle disposizioni di applicazione, si regola sulla base degli art. 81-83 della presente legge, dandone comunicazione alle parti.

Capitolo II

Doveri e diritti degli allievi

Art. 91

Doveri degli allievi

- 1. Gli allievi devono attenersi alle leggi ed alle disposizioni di applicazione.
- Tenuto conto dell'età e del grado di maturità, essi devono partecipare attivamente alla vita scolastica, mantenendo un comportamento disciplinato e conforme ai regolamenti dei singoli istituti.

Art. 92

Diritti degli allievi

Gli allievi hanno il diritto:

- a) di ricevere un insegnamento conforme alle finalità della scuola;
- b) di ricevere informazioni su leggi e regolamenti che li concernono;
- c) di chiedere informazioni e presentare osservazioni al docente e al Consiglio di direzione;
- d) di partecipare alla gestione dell'istituto secondo le modalità stabilite dagli art. 30 e seguenti della presente legge.

Art. 93

Sanzioni disciplinari

- Le sanzioni disciplinari a carico degli allievi e la relativa procedura sono stabilite dalle leggi settoriali.
- L'allievo dev'essere preventivamente sentito.

Capitolo III

Disposizioni comuni

Art. 94

Reclamo

- I genitori e gli allievi hanno facoltà di reclarno al consiglio di direzione od all'ispettore contro tutte le decisioni scolastiche che li toccano ed alla cui riforma od al cui annullamento essi hanno un interesse degno di protezione.
- Gli allievi sono legittimati al reclamo senza riguardo all'età.
- La procedura è informale.
- 4. Il consiglio di direzione o l'ispettore promuovono la conciliazione e, se essa non è possibile, decidono sui reclami.
- 5. In materia di valutazione il reclamo è proponibile soltanto contro quelle di fine anno e dev'essere presentato per iscritto entro quindici giorni dalla notificazione della valutazione.

Art. 95

Ricorso

- Il Dipartimento è istanza di ricorso contro le decisioni su reclamo e nei casi di denegata o ritardata giustizia.
- La legittimazione ricorsuale spetta ai genitori ed agli allievi di età superiore ai sedici anni.

Titolo V

L'educazione speciale e gli altri servizi della scuola pubblica

Capitolo I

Educazione speciale

Art. 96

Obbligo dello Stato

Il Cantone provvede all'educazione ed all'istruzione dei minorenni invalidi giusta la legislazione federale sull'assicurazione per l'invalidità.

Art. 97

Provvedimenti

- 1. L'educazione speciale comprende i seguenti provvedimenti:
- a) l'istruzione scolastica speciale, obbligatoria per tutti i minorenni che non possono seguire la scuola normale;
- b) i provvedimenti di natura pedagogicoterapeutica;
- c) i provvedimenti pedagogici particolari.
- Il Dipartimento può imporre i provvedimenti, di cui al cpv. precedente, quando l'opera di convincimento sia rimasta infruttuosa e dopo aver sentito l'avviso di una commissione consultiva nominata dal Consiglio di Stato.
- L'educazione speciale può cominciare prima del periodo dell'obbligo scolastico e terminare dopo lo stesso.
- Il proscioglimento anticipato dall'obbligo scolastico può essere accordato dal Dipartimento solo in casi giustificati.

Art. 98

Collaborazione dei Comuni

Il Cantone può delegare ai Comuni l'esecuzione dei provvedimenti previsti dall'art. 97 della presente legge o chiedere la loro collaborazione per una migliore attuazione degli stessi.

Art. 99

Collaborazione con istituti privati

- Il Cantone collabora con gli istituti privati che eseguono provvedimenti di educazione speciale.
- Tali istituti sono tuttavia tenuti a conformarsi al piano generale previsto dal Cantone

Capitolo II

Corsi speciali di lingua italiana

Art. 100

Corsi speciali di lingua italiana

- Nelle scuole elementari e nelle scuole medie possono essere organizzati corsi di lingua italiana per allievi che non sono in grado, per ragioni linguistiche, di seguire normalmente l'insegnamento.
- Nelle scuole elementari i corsi sono organizzati dal Municipio e dalla Delegazione scolastica consortile su proposta dell'ispettore di circondario.
- Per gli oneri di docenza il Cantone può concedere un sussidio corrispondente a quello attribuito per il personale insegnante del Comune o del Consorzio.
- 4. Nella scuola media tali corsi sono organizzati dalla direzione d'istituto previa autorizzazione del Dipartimento.

Capitolo III

Orientamento scolastico e professionale

Art. 101

Orientamento scolastico e professionale

Il Cantone promuove l'orientamento scolastico e professionale al fine di aiutare giovani ed adulti a scegliere, con conoscenza di causa e responsabilmente, la professione e gli studi, come pure a preparare la carriera professionale.

Art. 102

Legge speciale

L'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di orientamento scolastico e professionale sono disciplinati da legge speciale.

Capitolo IV

Il settore postscolastico

Art. 103

Corsi postscolastici cantonali

- 1. Il Cantone promuove la formazione permanente dei cittadini attraverso l'organizzazione di corsi postscolastici.
- 2. Rientrano segnatamente in quest'ambito:
- a) i corsi che mirano al perfezionamento ed alla riqualificazione professionale, previsti dalla legge della formazione professionale;
- b) i corsi liberi aventi lo scopo di favorire la formazione culturale o pratica dei partecipanti e la conoscenza dei problemi essenziali del Paese, disciplinati da legge speciale;
- c) i corsi di italiano per adulti di altra lingua.

Art. 104

Sussidiamento di altri corsi postscolastici

 Il Cantone può sussidiare corsi postscolastici organizzati dai Comuni o da enti culturali o professionali. 2. In questo caso il Dipartimento esercita la vigilanza sull'organizzazione, ne approva il programma, il regolamento, il preventivo ed i conti.

Art. 105

Tassa

Per l'iscrizione ai corsi possono essere richieste tasse di partecipazione alle spese.

Titolo VI L'insegnamento privato

Art. 106

Libertà d'insegnamento

L'insegnamento privato è libero nei limiti della Costituzione federale.

Ai ragazzi in età di obbligo scolastico l'insegnamento dev'essere impartito in lingua italiana.

Art. 107

Autorizzazione e vigilanza

L'apertura e l'esercizio di scuole private nonché l'attività di docente in tali scuole sono sottoposti ad autorizzazione e vigilanza del Cantone in funzione dei requisiti indicati sotto.

Art. 108

Requisiti dell'autorizzazione

I titolari ed i docenti di scuole private devono essere incensurati, non interdetti, non curatelati, non inabilitati e non privati dei diritti civici nonché non affetti da malattie contagiose o tali comunque da renderli inidonei all'insegnamento.

Inoltre nell'ambito dell'obbligatorietà scolastica i docenti di scuole private devono avere titoli equivalenti a quelli richiesti per l'insegnamento nelle scuole pubbliche. Gli edifici ed i locali in cui l'insegnamento è impartito devono soddisfare alle norme della legislazione sanitaria.

Art. 109

Direzione e vigilanza didattiche nell'ambito dell'obbligatorietà scolastica

- 1. L'insegnamento privato nell'ambito dell'obbligatorietà scolastica è sottoposto alla direzione ed alla vigilanza didattiche dello
- 2. Tale insegnamento deve uniformarsi alla presente legge ed alle disposizioni esecutive relativamente, oltre che all'idoneità dei docenti, ai programmi, agli orari, agli esami, agli edifici, ai locali, alla mobilia, agli arredi didattici ed alle prescrizioni igieniche.
- Eventuali deroghe al precedente cpv., ritenuto il conseguimento degli obiettivi finali dell'ordine di scuola corrispondente, sono di competenza del Consiglio di Stato.

Art. 110

Autorizzazione

- 1. L'autorizzazione è rilasciata, previo accertamento dei requisiti indicati dai precedenti articoli, dal Consiglio di Stato, che ne precisa il campo di validità.
- L'autorizzazione dev'essere revocata o limitata quando tali requisiti non sono più adempiuti.

Art. 111

Ricorso al Tribunale cantonale amministrativo

Contro le decisioni con cui il Consiglio di Stato nega, revoca o limita l'autorizzazione di aprire ed esercire una scuola privata e d'insegnare in una scuola privata è dato ricorso al Tribunale cantonale amministra-

Art. 112

Insegnamento nelle famiglie

Per ragioni particolari d'ordine psichico, fisico o morale il Dipartimento può eccezionalmente autorizzare che l'insegnamento obbligatorio sia impartito presso le famiglie, accertando e vigilando che esso corrisponda alle esigenze della Costituzione federale, della presente legge, delle disposizioni esecutive e dei programmi.

Art. 113

Passaggio alle scuole pubbliche ed esami

Gli allievi delle scuole private postobbligatorie possono entrare nelle corrispondenti scuole pubbliche, superando esami di ammissione, secondo le norme stabilite per decreto esecutivo.

Art. 114 Penalità

Chi contravviene alle disposizioni del presente titolo, in particolare senza autorizzazione fa impartire od impartisce l'insegnamento privato, è punito dal Dipartimento con una multa da fr. 1.000. — a fr. 10.000. —, secondo la Legge di procedura per le contravvenzioni.

Resta riservata l'azione penale.

Appendice

Istituzione dell'abilitazione

per l'insegnamento nella Scuola media, nelle Scuole medie superiori e nelle Scuole professionali del Cantone Ticino

Rapporto elaborato dalla Sezione pedagogica del Dipartimento della pubblica educazione, analizzato e approvato dalla Commissione per la legge-quadro (Bellinzona, marzo 1980)

«... la preparazione degli insegnanti è il punto preliminare ad ogni futura riforma, poiché finché non sarà risolta in maniera soddisfacente è assolutamente vano fare bei programmi e costruire belle teorie su ciò che dovrebbe essere realizzato. Ora il problema è duplice. Da un lato si presenta come problema sociale rispetto alla valorizzazione o rivalutazione del corpo insegnante primario e secondario, il cui lavoro è squalificato agli occhi dell'opinione pubblica..., dall'altro si pone il problema della formazione intellettuale e morale del corpo insegnante, problema di difficile soluzione poiché quanto migliori sono i metodi tanto più difficile diviene il mestiere di insegnante: si pretenderà infatti ad un tempo una conoscenza psicologica dell'alunno, una conoscenza scientifica della materia e un attaccamento autentico alla professione».

«Non bisogna peccare d'ingenuità. È evidente che modificare la preparazione degli insegnanti significa rivedere tutto il sistema educativo e, reciprocamente, rivedere tutto il sistema educativo significa modificare la preparazione degli insegnanti». G. Mialaret

Premessa

Nei presente «Rapporto» viene delineato un modello di Istituto per l'abilitazione all'insegnamento nella Scuola media, nelle Scuole medie superiori e nelle Scuole Professionali del Cantone, modello che è stato in particolare studiato alla luce delle indicazioni contenute nel «Documento di studio» del 21.XII.19771) e, soprattutto, dei risultati della «Consultazione» alla quale il documento stesso è stato sottoposto nel periodo febbraio-maggio 19782).

In sede di premessa è, forse, utile sottolineare il fatto che il problema dell'abilitazione (sulla cui accezione specifica di formazione professionale ci si soffermerà meglio in seguito) non rappresenta un'esigenza di questi ultimi anni, bensì un'istanza più volte - seppure in termini diversi posta sul tappeto, già a partire dalla seconda metà degli anni '50 e particolarmente in quelle occasioni in cui, per un verso o per l'altro, sono state affrontate delicate riforme di struttura dell'ordinamento scolastico cantonale. Esemplare è, a tale riguardo, il caso della nuova Scuoia Media, la cui legge istitutiva, del 21 ottobre 1974, pone esplicitamente, con gli articoli 22 e 34, l'esigenza di un'apposita formazione degli insegnanti

1) Istituzione dell'abilitazione per l'insegnamento nelle scuole medie, nei ginnasi e nelle scuole medie superiori -documento di studio elaborato da Antonio Spadafora con la collaborazione di Vittorio Fè, Odilo Tramèr, Franco Zambelloni - dattiloscritto, Bellinzona, 21.XII. 1977. Documento pubblicato poi su «Scuola ticinese», N. 62, marzo 1978, pp. 11-14.

²⁾ Cfr. il «Rapporto» dell'USR, *Risultati della consulta*-

zione sul documento ... - dattiloscritto, Bellinzona, novembre 1978.